SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 agosto 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto. (13A06664). . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 15 luglio 2013.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2013-2014. (13A06539) . . . . *Pag.* 2

DECRETO 15 luglio 2013.

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto. (13A06540). . . *Pag.* 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 aprile 2013.

Modalità per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF). Art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (13A06667) . . . . *Pag.* 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 1016 del 13 giugno 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Acular collirio». (13A06640) . . . . *Pag.* 12

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 6 del 9 gennaio 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin». (13A06641) . . . . *Pag.* 12

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 1014 del 13 giugno 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Rozex». (13A06642) . . . . *Pag.* 12

Ministero dell'interno

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (13A06623) . . . . *Pag.* 12

Classificazione di un prodotto esplosivo (13A06625). . . . . *Pag.* 13

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (13A06626) . . . . *Pag.* 13

Classificazione di un prodotto esplosivo (13A06627). . . . . *Pag.* 14

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente (13A06621) . . . . *Pag.* 14

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (13A06622) . . . . *Pag.* 14

Classificazione di un prodotto esplosivo (13A06624). . . . . *Pag.* 14

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. (13A06559) . . . . *Pag.* 15

Modifica del decreto n. 264 del 19 aprile 2013, che prevede la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privato che nel corso del 2013 assumono, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. (13A06560) . . . . *Pag.* 15

Ministero dello sviluppo economico

Elenco degli Enti Cooperativi radiati dall'Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2012. (13A06686) . . . . *Pag.* 15

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Considerato che nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 il territorio della regione Veneto è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni, venti di scirocco e mareggiate;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando la perdita di una vita umana;

Considerato, altresì, che detti eventi calamitosi hanno causato fenomeni franosi, esondazioni, l'allagamento di alcuni centri abitati, danneggiamenti alle strutture arginali ed alle opere idrauliche, nonché danni alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati, l'interruzione di collegamenti viari e di servizi essenziali determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Vista la nota del 18 giugno 2013 della Regione Veneto;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 25 giugno 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite di 10 milioni di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

13A06664

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 luglio 2013.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2013-2014.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica" e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 riguardante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013/2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2013/2014 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 24 ottobre 2013 con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

Con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/82	punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

Con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

Art. 5.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti tutelati dalla legge n. 104/ 1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170/2010 citate nelle premesse.

Art. 6.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2013

Il Ministro: CARROZZA

Allegato n.1

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
Anno accademico 2013-2014

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: E' auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con 1e corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.
Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

13A06539

DECRETO 15 luglio 2013.

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visti i criteri di riferimento di cui al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 11 gennaio 2007 n. 1" e in particolare l'art. 4, comma 4, che prevede la possibilità di stabilire "ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e il decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 in virtù dei quali il voto dell'esame di stato è composto, tra l'altro, dal credito scolastico che è la risultanza della media dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, riguardante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 recante requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";

Vista la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 12 luglio 2012, n. 10899 dove all'art. 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori, modificato da ultimo con la disposizione del Direttore Generale 21 maggio 2013, n. 5967;

Ritenuto, che in sede di prima applicazione, il voto dell'esame di stato può essere assunto come espressivo di una valutazione complessiva che assorbe le esigenze alle quali corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008;

Considerato che la procedura per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 264/1999 non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di cui all'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *d)*, del decreto legislativo n. 21/2008 con riferimento ai voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso per la totalità degli studenti;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2013/2014, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Decreta:

Art. 1.

Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) competenza linguistica e ragionamento logico;

b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

c) cultura matematico-scientifica.

4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica.

5. La prova ha la durata di due ore e mezzo.

6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) valutazione del test (max 90 punti):

1,125 punti per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta errata o non data;

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti).

Il punteggio di cui alla lettera *b)* è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.

7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, di cui all'art. 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, presenti nella disposizione di modifica del Direttore Generale 21 maggio 2013, n. 5967 citati in premessa, a condizione che mostrino piena aderenza al predetto QCER come previsto dall'art. 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

a) B1 punti 3;

b) B2 punti 5;

c) C1 punti 7;

d) C2 punti 10.

I punteggi non sono sommabili tra loro.

8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 63/90.

9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.

10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;

b) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.

11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Art. 2.

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che:

a) indica il numero dei posti disponibili;

b) prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

c) definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

d) definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 4.

Calendario della prova di ammissione

1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 17 settembre 2013 alle ore 11.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2013

Il Ministro: CARROZZA

Allegato A

Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Competenza linguistica e ragionamento logico

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico**.**

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;
b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna e contemporanea;
c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell'informazione);
b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);
c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell'energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).

13A06540

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2013.

Modalità per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF). Art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo, che dispone che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è versata, in acconto e a saldo, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che i comuni provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale del 20 dicembre 1999, che stabilisce che il pagamento dell'addizionale è effettuato utilizzando il modello di versamento unitario di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, concernente l'individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 13, comma 16, ultimo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'Agenzia delle entrate procede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, che disciplina le modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, da cui si desume l'entità dei rimborsi da effettuare a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono in possesso dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 marzo 2013.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle somme relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito «addizionale comunale all'IRPEF», emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle istanze presentate dai contribuenti.

Art. 2.

Modalità di erogazione dei rimborsi

1. L'Agenzia delle entrate provvede ad erogare ai beneficiari i rimborsi di cui all'art. 1 con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 e sulla base del domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe tributaria come valido alla data del 31 dicembre dell'anno d'imposta a cui si riferiscono, prelevando le relative somme dalla contabilità speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Per la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 2, l'Agenzia delle entrate attribuisce a ciascun comune le somme riscosse tramite modello F24 e F24 «enti pubblici» a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, al netto degli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti, risultanti a rimborso dalle istanze ovvero dalle dichiarazioni dei redditi.

2. È istituita una nuova contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate, aperta presso la sezione di Tesoreria dello Stato di Roma, nella quale sono riversati gli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti e trattenuti dalle somme riscosse tramite modello F24 e F24 «enti pubblici», di cui al comma 1, dalla quale sono prelevate le somme necessarie all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1.

3. Le somme accreditate nella contabilità speciale di cui al comma 2, che al 31 dicembre di ogni anno risultano non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire l'erogazione dei rimborsi di cui al presente decreto senza soluzione di continuità.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei dati ai comuni

1. L'Agenzia delle entrate trasmette semestralmente per via telematica ai omuni i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi la cui erogazione è prevista a partire dal semestre successivo.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette telematicamente ai comuni i dati relativi ai rimborsi erogati, nonché gli importi trattenuti ai sensi dell'art. 3, comma 1.

Art. 5.

Adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate e dei comuni

1. Il comune provvede alla trasmissione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle istanze in originale presentate ai propri uffici, dandone contestuale comunicazione al contribuente.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i comuni trasmettono agli uffici territoriali competenti dell'Agenzia delle entrate tutte le istanze già presentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato eseguito. Entro lo stesso termine l'Agenzia delle entrate trasmette altresì ai comuni i dati delle liquidazioni in via di erogazione.

3. Le somme che si rilevino erroneamente rimborsate sono recuperate dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per quanto non espressamente previsto in materia di riscossione, si applicano le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze: GRILLI

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A06667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 1016 del 13 giugno 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Acular collirio».

Nel comunicato concernente: «ESTRATTO DETERMINAZIONE V&A IP N. 1016 del 13/06/2013» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 165 del 16 luglio 2013, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ACULAR 0.5 POUR CENT, collyre 1 flacon de 5 ml dalla FRANCIA», IMPORTATORE: BB FARMA s.r.l., Viale Europa 160 - 21017 SAMARATE (VA);

a pagina 48, ove è scritto:

«CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: ACULAR «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 042662015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;»,

leggasi:

«CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: ACULAR «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 042662015; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco;».

13A06640

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 6 del 9 gennaio 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin».

Nel comunicato concernente: «ESTRATTO DETERMINAZIONE V&A IP N. 6 del 09/01/2013» pubblicato nel S.O. n. 10 della *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 35 dell'11 febbraio 2013, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DAKTARIN gel voor oraal gebruik 20 mg/g, 80g gel dall'OLANDA», IMPORTATORE: BB FARMA s.r.l. Viale Europa 160 - 21017 SAMARATE (VA);

a pagina 48, ove è scritto:

«CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: DAKTARIN "2% gel orale" tubo 80 g

Codice AIC: 042481010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;»,

leggasi:

«CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: DAKTARIN "2% gel orale" tubo 80 g

Codice AIC: 042481010; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.».

13A06641

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 1014 del 13 giugno 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Rozex».

Nel comunicato concernente: «ESTRATTO DETERMINAZIONE V&A IP N. 1014 del 13/06/2013» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 165 del 16 luglio 2013, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ROZEX 0,75 POUR CENT, crème 1 tube de 30 g dalla FRANCIA», IMPORTATORE: BB FARMA s.r.l., Viale Europa 160 - 21017 SAMARATE (VA);

a pagina 47, ove è scritto:

«CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: ROZEX "0,75% crema" 1 tubo da 30 g

Codice AIC: 042664019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;»,

leggasi:

«CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: ROZEX "0,75% crema" 1 tubo da 30 g

Codice AIC: 042664019; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco;».

13A06642

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/11374/XVJ/CE/C del 23.07.2013, I manufatti esplosivi, di seguito elencati, sono classificati ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso elencati:

Denominazione Esplosivo "EMULDIN 00"

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.13.0046

Data Supplementi Certificato 27.05.2013

Numero ONU 0241

Classe di rischio 1.1 D

Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "EMULDIN 44"

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.13.0048

Data Supplementi Certificato 27.05.2013

Numero ONU 0241

Classe di rischio 1.1 D

Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "EMULDIN TUNNEL"

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.13.0047

Data Supplementi Certificato 27.05.2013

Numero ONU 0241

Classe di rischio 1.1 D

Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "EMULDIN 88"

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.13.0049

Data Supplementi Certificato 27.05.2013

Numero ONU 0241

Classe di rischio 1.1 D

Categoria P.S. II

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. Corsetti Armando titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 99 T.U.L.P.S., in nome e per conto della “VS ITALIA S.r.l.” avente sede in Roma e stabilimento sito in S.Vittore del Lazio (FR), via Radicosa snc, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall’Organismo Notificato “INERIS” (Francia).

Dai sopracitati certificati del 27.05.2013, risulta che gli esplosivi in argomento devono essere prodotti presso gli stabilimenti della VS ITALIA S.R.L. Stabilimento di S. Vittore del Lazio, via Radicosa snc su richiesta della medesima società.

La fabbricazione di tali prodotti esplosivi è consentita fino alla validità dei certificati sopramenzionati la cui scadenza è indicata nella data del 31 ottobre 2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06623

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010420/XVJ/CE/C del 23.07.2013, il manufatto esplosivo di seguito indicato é classificato, ai sensi dell’art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell’allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso elencati:

Denominazione Esplosivo “Schweizer Böllerpulver Nr. 5B”

Numero Certificato 0589.EXP.0204/98

Data Certificato 12.04.2000

Numero ONU 0027

Classe di rischio 1.1 D

Categoria P.S. I

Sull’imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. Berti Massimo titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della “SIMMEL DIFESA S.p.A.” avente sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km 5,200, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall’Organismo Notificato “BAM” (Germania).

Dal certificato n. 0589.EXP.0204/98 del 12 aprile 2000, risulta che il citato esplosivo deve essere prodotto presso gli stabilimenti della Poudreire d’Aubonne S.A. - 48, Chaussee de la Vaux - CH-1170 Aubonne -, su richiesta della Pulver Rohde GmbH, - Bruckenwaage 8 -, 49124 Georgsmarienhutte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06625

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009475/XVJ/CE/C del 23.07.2013, il numero ONU 0441 e la classe di rischio 1.4S, dei manufatti esplosivi già classificati con i decreti Ministeriali n. 557/PAS.2824-XVJ/6/17 2007 CE (106) del 24 luglio 2000 e n. 557/PAS.9039-XVJ/6/8 2007 CE (98) del 10 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell’allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, devono essere modificati, in accordo alle dichiarazioni n. ENB/B/035/12 (Issue 5) del 6 febbraio 2012 e n. ENB/B/036/12 (Issue 21) del 20 settembre 2012, rilasciate dall’ente notificato “HSE”, su richiesta della Halliburton Energy Services, Jet Research Center, 8432 South Interstate 35 West, Alvarado, Texas 76009-9775, USA, come di seguito indicato accanto a ciascun prodotto:

“Perforator – 4 5/8” DP – 12 SPF – Rdx Part Number 100005324” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Perforator – 4 5/8” SH – 12 SPF – Rdx Part Number 100005311” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Perforator – 4 5/8” DP – 6 SPF – Rdx Part Number 100005322” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Perforator – 4 5/8” OMNI – BH – Rdx Part Number 100005319” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Perforator – 3 3/8” DP – Rdx Part Number 100008014” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Perforator – 3 3/8” DP – Rdx Part Number 100005333” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Perforator – 3 3/8” BH – Rdx Part Number 100005321” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Perforator – 3 3/8” BH 12 SPF – Rdx Part Number 100008251” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Charge – INCH – Millennium – HMX Part Number 101208224” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Charge 3.38 – IN 6 SPF Millennium SDP HMX Part Number 101233819” n. ONU 0440 classe 1.4D

“CHG, 3.375 IN, HMX BH Part Number 100157017” n. ONU 0440 classe 1.4D

“CHG, SDP, 4 IN, 4SPF, HMX Millennium Part Number 101210636” n. ONU 0440 classe 1.4D

“CHG, SDP, 4 IN, 4SPF, HMX Millennium SDP Part Number 101210674” n. ONU 0440 classe 1.4D

“CHG, 4 5/8 IN, HMX, BH Part Number 100157006” n. ONU 0440 classe 1.4D

“CHG, 7 IN, 12SPF, HMX Millennium Part Number 101207997” n. ONU 0440 classe 1.4D

“Charge – 3 3/8 – 6SPF – HMX – Super DP Part Number 100008249” n. ONU 0440 classe 1.4D

“CHG, DRP BAR INITR, HMX Part Number 100157043” n. ONU 0440 classe 1.4D

Sull’imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi, il sig. Antonio Dionisi, titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi, in nome e per conto della “D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.”, per lo stabilimento sito in località Fanà di Comunanza (AP), ha prodotto la sopraindicata documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06626

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009476/XVJ/CE/C del 23.07.2013, il numero ONU 0445 e la classe di rischio 1.4S, del manufatto esplosivo già classificato con il decreto Ministeriale n. 557/PAS.13543-XVJ/2/16 2007 CE (92) del 3 settembre 2008, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella III categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, deve essere modificato, in accordo alle dichiarazioni num. ENB/D/048/08 (Issue 2), rilasciate dall'ente notificato "HSE" in data 24.10.2008, su richiesta della Halliburton Energy Services, Jet Research Center, 8432 South Interstate 35 West, Alvarado, Texas 76009-9775, USA. come di seguito indicato:

"Initiator-Det Cord- HMX-Threaded part number 100008252" n. ONU 0267 classe 1.4B

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. Antonio Dionisi, titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi, in nome e per conto della "D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.", per lo stabilimento sito in località Fanà di Comunanza (AP), ha prodotto la sopraindicata documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06627

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013094/XVJ(53) del 23.07.2013, il manufatto esplodente denominato: «Detonatore elettrico DB5401 P01» è riconosciuto, su istanza del sig. Sgarzi Fabio, titolare in nome e per conto della società «RWM ITALIA S.p.A.» con stabilimento di produzione in Domusnovas (CI) – Loc. Mattè Conti, delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella III categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto 8 aprile 2008 (*G.U.* n. 95 del 22 aprile 2008), sul bussolotto metallico di ciascun detonatore deve essere riportata la marcatura "Military Use Only – Ad Esclusivo uso Militare" e sull'etichetta esterna relativa all'imballaggio il numero del presente provvedimento e la dicitura in colore rosso "Detonatore a bassa-media intensità"

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06621

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/549/XVJ(53) del 23.07.2013, il manufatto esplosivo denominato: «MU-50 TIPO "MULTI BANG" COMPLETO DI ACCENDITORE» è riconosciuto, su istanza del sig. Sgarzi Fabio, titolare in nome e per conto della società "RWM ITALIA S.p.A." con stabilimento di produzione in Domusnovas (CI) – Loc. Mattè Conti, delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo impiego militare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06622

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006991/XVJ/CE/C del 23.07.2013, Il manufatto esplosivo di seguito indicato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso elencati:

Denominazione Esplosivo "Pentrite (Pentaeritriotolo Tetranitrato, PETN) SSE STANDARD/SSE CLASSE 4 "

Numero Certificato 0080.EXP.99.0027

Data Certificato 30.04.1999

Numero ONU 0150

Classe di rischio 1.1 D

Categoria P.S. II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. BERTI Massimo titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della "SIMMEL DIFESA S.p.A." avente sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km 5,200, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS" Verneuil – en – Halatte (FRANCIA).

Dal certificato n. 0080.EXP.99.0027 del 30.04.1999, risulta che il citato esplosivo deve essere prodotto presso gli stabilimenti della Societe Suisse des Explosifs C.P.636 CH-3900 Brig (Svizzera) su richiesta della medesima richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06624

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Si rende noto che in data 19 aprile 2013 è stato emesso il d.d. n. 264/SEGR. D.G./2013, registrato alla Corte dei conti, n. 119, foglio n. 6 del 13 maggio 2013, per favorire il reimpiego dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it sezione pubblicità legale.

13A06559

Modifica del decreto n. 264 del 19 aprile 2013, che prevede la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privato che nel corso del 2013 assumono, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Si rende noto che in data 3 giugno 2013 è stato emesso il d.d. n. 390/SEGR. D.G./2013, registrato alla Corte dei conti, il 1° luglio, registro n. 10, foglio n. 105, di modifica al d.d. 264/SEGR. D.G./2013 del 19 aprile 2013. Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it sezione pubblicità legale.

13A06560

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Elenco degli Enti Cooperativi radiati dall'Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2012.

Il Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2012 perché prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9.

L'elenco integrale è consultabile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it

13A06686

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-183) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.